



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione II Civile

Il Giudice

dott. Filippo Meneghello

nella causa rubricata sub n. **245/2024** r.g.a.c. ha pronunciato fuori udienza la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Conclusioni per i ricorrenti:

"che codesto On.le Tribunale voglia accertare e dichiarare la invalidità della declaratoria di decadenza e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli odierni istanti a permanere nell'organo di governo dell'Università per Stranieri Dante Alighieri. Con vittoria di spese e compensi di difesa".

Conclusioni per i resistenti:

"che codesto On.le Giudice voglia dichiarare il ricorso inammissibile e/o comunque infondato, rigettandolo integralmente".

*

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 29.1.2024, Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone, premettendo:

- di essere componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (UNIDA), designati, secondo le previsioni statutarie, dal Comitato Promotore dell'Università su indicazione dell'Associazione Società Dante Alighieri - Comitato di Reggio Calabria, in quanto aderenti ed in rappresentanza di quest'ultima;
- che l'Università è finanziata (tra gli altri) dal Consorzio per l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" a sua volta composto:
 - o dall'Associazione Società Dante Alighieri - Comitato di Reggio Calabria;
 - o dal Comune, dalla Città Metropolitana e Camera di Commercio di Reggio Calabria;
 - o dai "soci sostenitori" (ovvero enti privati finanziatori dell'Università: allo stato l'Associazione Memnosine);
- che l'organo amministrativo, a norma dell'art. 9 dello Statuto dell'Università, è composto da undici componenti con diritto di voto:
 - o otto designati dal Consorzio Promotore su proposta dell'Associazione Società Dante Alighieri, di cui:
 - cinque devono essere aderenti all'Associazione stessa;

- due vengono individuati in rappresentanza degli enti pubblici che sostengono finanziariamente l'Ateneo (Comune, Città Metropolitana e Camera di Commercio di Reggio Calabria);
 - uno viene individuato in rappresentanza degli enti e società private sostenitrici (*id est* Associazione Memnosine);
 - o il Rettore;
 - o due strutturati all'interno dell'Ateneo;
- che l'assemblea tenutasi il 23.2.2023 (verbale n. 25/2023) prendeva atto e dichiarava la decadenza dell'Associazione Mneimosine quale "socio sostenitore" per omesso versamento della quota consortile per l'anno 2022 (doc. 12 - ricorrente);
- che nonostante l'intervenuta decadenza il Presidente del C.d.A., dott. Pietro Aloï, procedeva a convocare anche l'associazione Mneimosine alle riunioni del Consiglio del 28.3.2023 (doc. 14 - ricorrente) e del 27.4.2023 (doc. 11 - ricorrente);
- che il rappresentante dell'associazione decaduta (Prof. Antonino Barbera) presenziava alle riunioni ed esprimeva il proprio voto;
- che in data 18.5.2023 l'Associazione Società Dante Alighieri di Reggio Calabria (doc. 15 e 16 - ricorrenti) decretava l'espulsione dall'Associazione

- del dott. Aloï, ritenendo la sua condotta in seno al C.d.A. dell'Università contraria ai doveri statutari;
- che l'intervenuta espulsione dell'Aloï dall'Associazione Società D.A. ne determinava la sopravvenuta decadenza dal C.d.A. di UNIDA, attesa la perdita del requisito di permanenza di cui all'art. 9, co. 1, lett. a) dello Statuto;
 - che l'Aloï permaneva nella carica di presidente del C.d.A. di UNIDA e ne convocava un'ulteriore riunione, prevedendo nuovamente la presenza del rappresentante della Associazione Mnemosine e non disponendo tra i punti all'ordine del giorno la discussione sull'intervenuta decadenza di quest'ultima;
 - che alla riunione del C.d.A. dell'1.6.2023 (doc. 17 - ricorrenti) i componenti Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone contestavano la regolarità della convocazione (operata nei confronti della decaduta associazione Mnemosine) e rappresentavano la sopravvenuta decadenza dal Consiglio del dott. Aloï;
 - che le contestazioni non venivano verbalizzate né trascritte nonostante il Presidente, come da verbale, avesse disposto l'inserimento dell'intervento nella documentazione del successivo C.d.A.;
 - che durante l'intervento i ricorrenti dichiaravano che non avrebbero più preso parte alle riunioni del C.d.A.

fino a che non fosse stata ristabilita la legalità della convocazione;

- che con note del 26.10.2023 (doc. 19 - ricorso), del 13.11.2023 (doc. 21 - ricorso) e del 16.11.2023 (doc. 24 - ricorso), rese in risposta agli avvisi di convocazione delle riunioni del C.d.A., gli odierni ricorrenti esponevano le ragioni per le quali non avrebbero presenziato alle sedute;
- che l'assemblea del 21.11.2023, ritenendo ingiustificata l'assenza dei componenti, ne deliberava la decadenza ai sensi dell'art. 33, co. 2 dello Statuto, comunicando la decisione rispettivamente in data 1/7.12.2023 (doc. 1, 2 e 3 - ricorso);
- la decisione di esclusione si palesava illegittima attesa l'avvenuta giustificazione dell'assenza (e la fondatezza nel merito delle ragioni esposte) sicché difettavano i requisiti di esclusione previsti dalla norma statutaria;

chiedevano all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare l'invalidità della declaratoria di decadenza ed il conseguente diritto a permanere nel Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri.

Con comparsa di costituzione e risposta del 29.2.2024 si costituiva in giudizio l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria eccependo l'incompetenza del

G.O. alla luce della situazione giuridica fatta valere dai ricorrenti, che non andava individuata nel diritto soggettivo "a permanere nel C.d.A. dell'Università" ma nell'interesse legittimo a "non essere considerati assenti ingiustificati alle riunioni sopra richiamate" ed opinando che l'omessa impugnazione dinanzi delle delibere avanti al G.A. ne determinava il definitivo consolidamento.

Eccepiva altresì il difetto di residualità del provvedimento richiesto, con conseguente inammissibilità della cautela d'urgenza, l'infondatezza delle giustificazioni fornite a supporto dell'assenza, e il difetto di *periculum in mora*, tenuto conto che la durata e la reiterazione delle assenze palesava il disinteresse per il funzionamento dell'organo collegiale.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza dell'11.4.2024, le parti discutevano la controversia che passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.

*

Tanto premesso in fatto il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle motivazioni che seguono.

*

1. Sulla competenza del giudice adito

Parte resistente ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario qualificando la situazione giuridica fatta valere dai ricorrenti come interesse legittimo.

Secondo la prospettazione della difesa resistente la decisione consiliare integrerebbe un provvedimento amministrativo di natura discrezionale dell'ente collettivo, intendendo implicitamente attribuire:

- la natura di pubblica amministrazione all'Ateneo resistente;
- la natura di provvedimento amministrativo (espressione di discrezionalità pubblica) alla decisione di esclusione del componente del C.d.A. dell'Ateneo.

La tesi è infondata, attesa la natura giuridica di associazione privata dell'Università resistente da un lato e la fonte, esclusivamente negoziale, dei casi e dei modi di esclusione del componente dall'organo amministrativo.

È pacifica l'identificazione della resistente come Università "privata", atteso il tenore dell'art. 1 dello Statuto di UNIDA, che la qualifica espressamente come *"università non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale"*.

Ebbene riguardo alla qualificazione delle "libere" università private va condiviso l'orientamento dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043 (nonché dalla sentenza della stessa sezione 26 maggio 2015, n. 2660), ripresa da TAR Lazio, sez. III-

quater, 27 novembre 2017, n. 11733, laddove ha escluso l'applicabilità a tali soggetti degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ribadendo che la presenza di alcuni indici e regimi di tipo pubblicistico *"non può, di per sé, fondare una completa equiparazione tra Università private ed enti pubblici"*.

Tale conclusione è imposta, in primo luogo, dall'art. 33 Cost. che, al comma 1, riconosce la libertà di insegnamento, al comma 3, stabilisce il diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, e, all'ultimo comma, riconosce alle Università *"il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"*.

La citata previsione costituzionale comporta non solo che i privati possano promuovere l'istituzione di centri di istruzione, ma anche che a questi centri istituiti da privati debba essere garantita una natura sostanzialmente privata, per rispettare il principio di autonomia ordinamentale e di libertà che ad essi la Costituzione garantisce.

L'art. 33 Cost. preclude, pertanto, alla legge di operare una sostanziale *"pubblicizzazione"* delle Università non statali, imponendo ad esse obblighi preordinati ad introdurre una forma di controllo pubblicistico e

collettivo, che contrasterebbe con la natura sostanzialmente privata che effettivamente le connota.

Lo stesso riferimento alle *"leggi dello Stato"* nell'art. 33, u.c. Cost. non vale a fondare una riserva pubblica dell'istruzione universitaria, ma vale semmai a giustificare un intervento normativo sui criteri per la definizione dei corsi di laurea e sui requisiti per la docenza, ai fini del conferimento, da parte delle Università non statali, di titoli di studio con valore legale.

Nella medesima direzione depone l'art. 4, l. n. 70/1975, ove dispone che *"nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge"*.

A conforto di tale conclusione assume rilievo, sempre in un'ottica di sistema, l'art. 1 della L. 243/1991 che stabilisce che le Università non statali legalmente riconosciute *"operano nell'ambito delle norme dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che le riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili"*.

Tale disposizione avvalorata la conclusione secondo cui le Università non statali legalmente riconosciute non sono enti pubblici non economici né tantomeno organismi di diritto pubblico e soggiacciono alla disciplina che ad esse fa espresso riferimento.

Tanto chiarito, al fine di individuare la giurisdizione corretta, la nozione "funzionale" di ente pubblico, ormai accolta dalla giurisprudenza maggioritaria (Cons. Stato Sez. VI, 11/07/2016, n. 3043), impone altresì di accertare se le norme che sovrintendono la decisione di esclusione del componente del C.d.A. costituiscono espressione di un pubblico potere oppure di autonomia privata.

Ebbene con riguardo al profilo in odierna contestazione va opinato come la L. 240/2010 (c.d. "legge Gelmini"), che detta le *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, nella parte dedicata agli organi e all'articolazione interna delle università (art. 2, co. 1, lett. i), si limita ad indicare il numero dei componenti (undici), individuare quelli di diritto (rettore e rappresentanza elettiva degli studenti), dettare alcuni principi generali in tema di requisiti dei candidati e durata massima (lett. m), rimettendo espressamente allo Statuto le modalità di designazione e scelta degli altri componenti.

La norma, poi, non disciplina in alcun modo i presupposti e le modalità di esclusione dei componenti del C.d.A.

Ne deriva che tali presupposti e modalità sono interamente rimessi alla volontà privata, tramite previsione statutaria *ad hoc*.

Va quindi affermata la giurisdizione del G.O. in relazione alle controversie che involgano tale tipologia di decisione associativa.

Ed invero la decisione di revoca del componente del C.d.A., ed il correlato diritto del componente a permanere nell'organo, non implica l'espressione del potere amministrativo, trovando la propria fonte unicamente nello Statuto associativo, e dunque in un atto di natura negoziale.

Va quindi affermata la giurisdizione del Tribunale ordinario.

*

2. Sul fumus boni iuris

Preliminarmente va ricordato che i presupposti richiesti per rilascio della cautela ex art. 700 c.p.c. sono costituiti dalla verosimiglianza dell'esistenza del diritto fatto valere in via cautelare, intesa quale delibazione sommaria di fondatezza dello stesso all'esito dell'istruttoria che si svolge con modalità sommarie e deformalizzate (c.d. *fumus boni iuris*), e dall'esistenza di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per l'interesse protetto, il quale verrebbe ad essere definitivamente compromesso ove il ricorrente dovesse attendere l'esito del giudizio ordinario di merito (c.d. *periculum in mora*).

Tanto premesso nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti per la concessione della tutela cautelare.

Con riguardo al c.d. *fumus boni iuris* del diritto vantato dai ricorrenti va osservato che le cause di decadenza dalla carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Università sono disciplinate dallo Statuto dell'Ateneo, che al secondo comma dell'art. 33 prevede che *"decade dalla carica il componente degli Organi Collegiali che, per tre sedute consecutive, risulti assente alle sedute dell'organo, senza motivata giustificazione"*.

Ora, *in claris non fit interpretatio* (Cass. 12360/2014).

La "giustificazione" [dal lat. tardo *iustificatio -onis*] è l'atto, il fatto di giustificare, mentre la "motivazione" è l'esposizione delle ragioni di una decisione, di un'azione. Sicché la clausola onera il consigliere assente, onde evitare la decadenza, unicamente di esporre le ragioni dell'assenza.

Nulla di più.

In altri termini la norma statutaria va intesa nel significato di "mancanza di giustificazione supportata da motivazione" e non anche, come indicato dalla resistente, di "fondatezza nel merito" dei motivi adottati dall'assente. D'altra parte la mancata allegazione di criteri di interpretazione di tipo "soggettivo" offerti dalla difesa della resistente, peraltro non rinvenibili nemmeno nel Regolamento Generale d'Ateneo, che non disciplina l'ipotesi

di decadenza dei consiglieri di amministrazione, la circostanza che la fattispecie venga disciplinata unicamente nella norma in analisi e la chiarezza delle espressioni utilizzate, che prescindono da riferimenti all'area semantica della fondatezza (anche solo *prima facie*), impongono di privilegiare l'interpretazione strettamente letterale della clausola (Cass. 13234/2011).

Tanto chiarito, va osservato come i ricorrenti abbiano sempre fornito giustificazioni ampiamente motivate dell'assenza alle sedute del Consiglio.

In particolare con note del 26.10.2023 (doc. 19 - ricorso), 13.11.2023 (doc. 21 - ricorso) e 16.11.2023 (doc. 24 - ricorso) inviate in risposta alle convocazioni delle sedute del 26.10.2023, 13.11.2023 e 16.11.2023, i ricorrenti notiziavano i componenti del C.d.A. delle ragioni della propria assenza, esponendo in modo dettagliato e circostanziato le proprie contestazioni in ordine all'illegittimità della convocazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, membro espulso dall'Associazione Società Dante Alighieri di Reggio Calabria (e quindi privo dei requisiti previsti dall'art. 9 dello Statuto), e all'invalidità della convocazione, della partecipazione e della espressione di voto del consigliere dell'Associazione Mnemosine alle riunioni del C.d.A. del 28.3.2023 e dell'1.6.2023, attesa la sua intervenuta decadenza (doc. 12 - ricorrente).

Ne deriva la mancata integrazione dei presupposti di decadenza previsti dall'art. 33 co. 2 dello Statuto di Ateneo.

*

3. *Sul periculum in mora*

In merito poi al requisito del *periculum* va premesso che il presupposto della imminenza del pericolo sussiste non solo quando l'evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche quando l'evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo.

Va altresì opinato che tra i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* esiste un rapporto di interdipendenza: il *periculum* è infatti subordinato al *fumus* cosicché, perché la misura d'urgenza possa essere concessa, se il *fumus* è alto è sufficiente un *periculum* basso e viceversa.

Nel caso in esame il tempo necessario all'accertamento i via ordinaria del diritto dei ricorrenti lederebbe in modo ingiustificato, alla luce della piena integrazione del *fumus* allegato, la possibilità degli stessi di partecipare, in qualità di componenti con diritto di voto del C.d.A., alla formazione della volontà dell'Ateneo nelle questioni di maggiore importanza della vita associativa, tenuto conto dell'importanza gestionale ed organizzativa del C.d.A.

Va altresì rilevato che la composizione ridotta dell'organo, determinata dall'esclusione dei ricorrenti, ne comprometterebbe la regolarità di funzionamento e altererebbe le maggioranze richieste per l'approvazione delle decisioni, quantomeno nel periodo di tempo necessario alla sostituzione, tenuto che secondo l'art. 9 dello Statuto il C.d.A. è necessariamente composto da undici componenti con diritto di voto.

*

Conclusivamente la declaratoria di decadenza dei ricorrenti dal C.d.A. dell'Ateneo è invalida, la relativa delibera va quindi annullata e Ruggero De Medici Beniamino Scarfone vanno reintegrati in via d'urgenza presso l'organo collegiale.

*

4. Spese di lite

Le spese del presente procedimento cautelare seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore "indeterminato - complessità bassa" e valori tabellari medi con riguardo alle sole fasi di studio e introduttiva e decurtazione delle restanti fasi, che si sono svolte in uno con la fase introduttiva e non hanno comportato la redazione di scritti difensivi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone:

1. dichiara l'invalidità della delibera n. 8/2023 del 21.11.2023 e per l'effetto accerta il diritto degli odierni ricorrenti a permanere nel Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria;
2. condanna la resistente a rimborsare a Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone, in solido tra loro, le spese di lite, che vengono liquidate in € 2.026 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Reggio Calabria, 15 luglio 2024

Il Giudice

dott. Filippo Meneghello